

Condizioni Generali di Fornitura

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura regolano il rapporto contrattuale fra Visitel s.r.l. ("Fornitore") e l'Utente ("Cliente").

1.2 In caso di Proposta di Fornitura pervenuta da parte di ente pubblico, il sottoscrittore della stessa dichiara di agire in qualità di legale rappresentante dell'ente medesimo e dunque di essere legittimato, nell'ambito delle proprie funzioni, a concludere il Contratto in nome e per conto dell'ente di appartenenza.

1.3 Il Contratto è costituito da: a) proposta irrevocabile di fornitura; b) condizioni generali di fornitura e informativa sul trattamento dei dati personali; c) scheda di confrontabilità (solo clienti domestici); d) condizioni tecnico economiche fornitura di energia elettrica; e) condizioni tecnico economiche fornitura gas naturale; f) nota informativa per il Cliente finale ex Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ("AEEGSI") ARG/com n.104 dell'8/07/2010 "Approvazione del Codice di Condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali e s.m.i. pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 12 luglio 2010 ("Codice di Condotta") comprensiva dell'informativa relativa al diritto di ripensamento; g) modulo dati catastali ex legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e s.m.i. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ("Legge finanziaria 2005") e s.m.i., pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004 - Supplemento Ordinario n. 192; h) dichiarazione sostitutiva di possesso dell'immobile; i) eventuali allegati integrativi.

1.4 Il contratto ("Contratto") ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la fornitura di gas naturale presso i punti di prelievo ("Siti") del Cliente e degli altri servizi accessori da parte di Visitel ("Fornitore").

1.5 Per la fornitura di energia elettrica il Fornitore si approvvigiona di energia di produzione nazionale, di energia di importazione e di cosiddetta energia CIP6 (di cui al D.M. 21.11.2000, al fine di offrire condizioni vantaggiose ai propri clienti. Il Cliente non avanza ulteriori pretese nei confronti del Fornitore in relazione alle procedure di assegnazione di cui al D.M. 21/11/2000 e successive integrazioni e modifiche (cosiddetta energia CIP6) e/o dei relativi diritti, sia in relazione alle procedure di assegnazione della capacità d'interconnessione e/o dei relativi diritti, né in relazione a ulteriori benefici comunque previsti dalla emananda disciplina in materia.

1.6 Ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore provvederà a stipulare o a far stipulare i contratti per i servizi di trasmissione e distribuzione e di dispacciamento dell'energia elettrica e/o per il servizio di trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto.

1.7 Le caratteristiche del gas fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA. DURATA E RECESSO

2.1 Il Cliente, con la sottoscrizione, anche digitale o telematica, del Contratto dichiara: 1) di aver ricevuto ogni documento indicato nel precedente punto 1.3; 2) di aver espressamente acconsentito a ricevere ogni documento indicato nel precedente punto 1.1 su supporto durevole; 3) di aver ricevuto tutte le informazioni preliminari in merito al Contratto previste da Codice del Consumo e dal Codice di Condotta e di aver letto e compreso le condizioni generali del Servizio di cui si richiede l'attivazione; 4) di essere stato informato della possibilità di aderire, in via alternativa, all'offerta contrattuale di cui al comma 3.4 dell'Allegato A "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale" alla Delibera AEEGSI n.463/16/R/COM del 04/08/2016, compilando l'apposito modulo presente sul sito www.visitel.it. Il Cliente assume la responsabilità per la veridicità e correttezza di tutti i dati forniti, manlevando e tenendo indenne Visitel da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla comunicazione di dati inesatti o non veritieri, anche in relazione alle richieste di applicazione di regimi fiscali differenti.

2.2 Il cliente, mediante sottoscrizione della Proposta, che deve intendersi vincolante e irrevocabile sino a 45 (quarantacinque) giorni solari dalla sua sottoscrizione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per la somministrazione di Energia Elettrica e/o gas.

Il contratto di fornitura si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione del Fornitore, che potrà pervenire attraverso ogni forma di comunicazione a distanza oppure mediante l'attivazione del servizio ai sensi dell'art. 1327 Codice Civile e ha durata indeterminata (salvo indicazioni diverse previste nelle condizioni economiche), la decorrenza e la durata delle condizioni economiche sono riportate nelle condizioni economiche. Al termine della durata delle condizioni economiche, con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, ovvero con nota in fattura, le condizioni di fornitura che regoleranno il periodo successivo, il Cliente avrà la facoltà di non accettare le condizioni proposte e potrà recedere dal contratto con raccomandata A/R entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il recesso avrà effetto a partire dal 1 giorno del secondo mese successivo alla ricezione della mancata accettazione.

2.3 Resta inteso che la fornitura o le forniture sono in ogni caso condizionate:

- alla circostanza che i Siti non risultino sospesi per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di cui al precedente art.1.6 e che non risulti in corso una richiesta di indennizzo formulata da un precedente fornitore in relazione a morosità pregresse;

- per la fornitura di energia elettrica all'attivazione da parte dei distributori competenti, del servizio di trasmissione e distribuzione di cui al precedente art. 1.6 ed all'eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio);

- per la fornitura di gas all'attivazione da parte dei gestori di rete competenti, dei servizi di trasporto e distribuzione di cui al precedente art. 1.6 nonché all'esistenza di un adeguato allacciamento alla rete.

2.4 Nel caso di forniture sia di energia elettrica che di gas, in cui venga attivata solo una delle forniture, entrambe richieste dal Cliente il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformità alle previsioni alla medesima relative. Il recesso, da esercitarsi con le modalità di cui al successivo punto 2.9, sarà efficace secondo le tempistiche indicate al successivo punto 2.9.

2.5 In caso di fornitura e/o forniture relative ad una pluralità di Siti, qualora le condizioni di cui all'art. 2.3 si verificassero solo per una parte degli stessi, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo per questi ultimi. 2.6 In ogni caso l'efficacia del Contratto decorre dall'attivazione di una fornitura per almeno un Sito ("Data di Efficacia").

2.7 L'attivazione della fornitura o delle forniture avverrà alla data di disponibilità all'attivazione, indicata dal Cliente, compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto per l'energia elettrica e dei servizi di trasporto e distribuzione del gas, ovvero nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore, fermo restando quanto previsto al precedente punto 2.3. In caso

di eventuale ritardo o impossibilità dell'avvio, sarà data comunicazione al Cliente mediante lettera o altro mezzo concordato con il cliente. Qualora per cause non imputabili al Fornitore la data di inizio della fornitura per ciascun punto di prelievo non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto, la decorrenza della fornitura si intenderà differita alla prima data utile successiva. Si precisa che, anche in questo caso, la scadenza del Contratto resterà la medesima.

2.8 Il Contratto è a tempo indeterminato.

2.9 Il Cliente che intenda cambiare fornitore senza disattivare l'utenza, ha diritto di recedere, anche parzialmente, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri salvo costi relativi a sconti e/o promozioni espressamente indicati nell'offerta sottoscritta. In caso di recesso per cambio fornitore, il venditore uscente deve ricevere la relativa comunicazione tramite il venditore entrante entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente secondo le modalità definite nell'Allegato A "Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura" alla Delibera AEEGSI 302/2016/R/COM del 9 giugno 2016 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 10 giugno 2016 e s.m.i. Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 12 mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diversa pattuizione contenuta nel documento di cui successivo punto 3.1.

La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, esclusivamente al seguente indirizzo:

- Visitel S.r.l / ufficio connessione - piazza veronesi 7 – 46019 Viadana MN

La comunicazione di recesso potrà in alternativa essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

Per settore energia: - recesslee@pec.visitel.it

Per settore gas: - recessigas@pec.visitel.it

Comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi si intenderanno come non ricevute ai fini del rispetto dei termini di preavviso anche in relazione a quanto previsto al successivo comma 2.10. In caso di recesso inviato al Fornitore direttamente dal Cliente relativamente alla fornitura di gas, il Fornitore, a partire dalla scadenza del periodo di preavviso, si riserva di applicare ai prelievi di gas effettuati le condizioni previste dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ("AEEGSI") n. 229/01 e ARG/gas 64/09 e successive modifiche ed integrazioni fino all'attivazione della fornitura con un nuovo fornitore.

Il Cliente può recedere per cessazione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, salvo costi relativi a sconti e/o promozioni espressamente indicati nell'offerta sottoscritta, inviandone, al medesimo indirizzo sopra indicato, comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata, con termine di preavviso pari a un mese, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del Fornitore.

Comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi si intenderanno come non ricevute ed il Fornitore non risponderà dei danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta di cessazione

2.10 Resta inteso che nei casi di mancato rispetto delle forme e dei tempi di preavviso previsti, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al Cliente, per ciascuna fornitura, una penale determinata come segue:

- per le forniture di energia elettrica la penale è costituita da un importo fisso di 500 € e da un ulteriore importo, da applicarsi ai kWh con riferimento ai tre mesi precedenti in cui è stata cessata la fornitura, pari a 0,06 €/kWh (nel caso in cui tali dati non fossero disponibili i consumi dell'ultimo mese verranno moltiplicati per tre e saranno fatturati in base alle specifiche sopra riportate;

- per le forniture di gas la penale è costituita da un importo fisso di 500 € e da un ulteriore importo, da applicarsi per tre mensilità, pari a 35 centesimi di € per Smc per il consumo medio mensile stimato in base agli ultimi 12 mesi di consumo.

2.11 Con il ricevimento della comunicazione di recesso del Cliente, il Fornitore sarà legittimato ad interrompere la fornitura del Servizio che il Cliente intende cessare nel rispetto dei termini indicati ai punti precedenti. A seguito di recesso contrattuale, il Fornitore addebiterà al cliente, in un'unica soluzione, il saldo degli importi oggetto di rateizzazione.

2.12 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata, con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

2.13 Qualora la conclusione del Contratto da parte del Cliente domestico sia avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, è attribuita la facoltà di recedere senza oneri, salvo costi relativi a sconti e/o promozioni espressamente indicati nell'offerta sottoscritta entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dal momento della conclusione del Contratto tramite l'invio di una raccomandata a/r a Visitel s.r.l. al seguente indirizzo: Piazza Veronesi, 7 – 46019 Viadana (Mn) oppure via fax, in quest'ultimo caso a condizione che sia data conferma mediante lettera raccomandata entro le 48 ore successive. Nel caso di conclusione attraverso forme di comunicazione a distanza il termine di cui sopra decorre dal quattordicesimo giorno successivo all'invio del Contratto da parte del Fornitore. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di corrispondere quanto dovuto per le prestazioni già erogate.

2.14 Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal Contratto di somministrazione attualmente in essere e conferisce mandato a Visitel per comunicare tale propria volontà al precedente fornitore. In tal caso al Cliente verrà addebitato in fattura un corrispettivo di gestione amministrativa il cui importo è reperibile su sito internet www.visitel.it

ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI

3.1 Le condizioni economiche per ciascuna fornitura e il relativo periodo di applicabilità (decorrenza dalla Data di Efficacia) sono indicati nella proposta.

3.2 Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, anche con nota in fattura, l'eventuale aggiornamento delle stesse; le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle precedenti condizioni economiche. In mancanza di detta comunicazione, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finché il Fornitore non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al Cliente indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità; le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche. In caso di recesso comunicato direttamente dal cliente e non per il tramite del nuovo fornitore scelto dal cliente stesso - e comunque nei casi in cui l'attivazione della fornitura da parte del nuovo fornitore non avvenga in tempi compatibili con l'efficacia del recesso - per quanto riguarda la fornitura di gas, Visitel applicherà le condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, Visitel farà quanto di sua competenza perché l'esercente attivi il servizio di maggior tutela.

Condizioni Generali di Fornitura

La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, esclusivamente al seguente indirizzo:

- Visitel S.r.l. / ufficio connessione - piazza veronesi 7 – 46019 Viadana MN

La comunicazione di recesso potrà in alternativa essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

Per settore energia: - recessiee@pec.visitel.it

Per settore gas: - recessigas@pec.visitel.it

Comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi si intenderanno come non ricevute ai fini del rispetto del termine di decadenza o dei termini di preavviso, anche in relazione a quanto previsto al precedente comma 2.10. In occasione della scadenza di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il Fornitore si riserva eventualmente di chiedere al Cliente di adeguare le garanzie di pagamento.

3.3 Per la fornitura di gas il prezzo indicato è stabilito considerando un gas fornito con PCS pari a 38,52 MJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del valore del medesimo parametro PCS (come quantificato dall'AEEGSI) per l'impianto di distribuzione nel quale ricade la fornitura. Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi per l'energia fornita di cui alla proposta, al Cliente verranno fatturati: a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore competente b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento, in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell'AEEGSI contenente "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79" e successive modifiche e integrazioni, detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate in base al fattore fissato nella tabella 17 colonna A, di cui all'allegato 1 della Delibera 350/07 dell'AEEGSI "Modificazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06 e della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 novembre 2004, n. 205/04" e successive modifiche ed integrazioni; c) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla delibera 156/07 dell'AEEGSI, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Per le sole forniture relative a siti in Media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, tale corrispettivo non è dovuto in quanto di esso tiene conto il prezzo energia; d) un ulteriore eventuale corrispettivo determinato dal Fornitore dividendo il corrispettivo di sbilanciamento dallo stesso sopportato per l'energia prelevata comprensiva delle perdite, nel secondo mese precedente a quello di fornitura presso tutti i Siti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento, e moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata, comprensiva delle perdite, dal Cliente nel mese di fornitura; e) per le sole forniture relative a siti in bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di pari a quanto previsto dalla delibera ARG/el1107/09 e successive modifiche ed integrazioni limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all'art33 della medesima delibera. f) Qualora in relazione all'energia oggetto della presente offerta sussistessero a carico del Fornitore o dell'utente del dispacciamento in prelievo oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l'acquisto di certificati verdi, il Fornitore si riserva di applicare all'energia prelevata ed alle relative perdite di rete un ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta al Fornitore per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal Gestore dei Servizi Energetici ("GSE"), noto al momento della fatturazione, inclusivo di eventuali oneri di transazione; g) Eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del cliente per pregresse forniture di energia elettrica o gas; h) eventuali corrispettivi presenti all'interno della proposta nella sezione altri oneri.

3.4 Saranno altresì previsti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi ed oneri di cui agli artt. 4, 13 e 14; in caso di recesso dal contratto prima della scadenza concordata, decorrente dalla data di attivazione del Servizio, oltre alla decadenza da qualsivoglia beneficio di rateizzo, al Cliente verrà addebitato in fattura un costo corrispondente a eventuali sconti applicati fino alla data di disattivazione del servizio Inoltre saranno a carico del Cliente: i) il costo di attivazione indicato nella Proposta di Fornitura dovuto per ogni utenza attivata; ii) i costi di noleggio/acquisto dei dispositivi eventualmente forniti da Visitel; iii) gli oneri previsti dalle Autorità, dagli Enti di trasporto e distribuzione e/o da altri fornitori non inclusi nell'offerta (a titolo esemplificativo: cmor, superi di potenza, variazioni tecniche); iv) i costi per le richieste telematiche dei documenti necessari ai fini dell'attivazione della fornitura e della visura camerale pari ad un importo fisso di € 10,00, oltre Iva, se non allegati dal Cliente al Contratto; il costo per la comunicazione inviata al precedente Fornitore da Visitel per conto del Cliente per l'esercizio del diritto di recesso di cui alla delibera AEEGSI n. 144/07 e s.m.i.

3.5 Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione i dati relativi all'uso di uno o più siti risultanti al distributore siano difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato dichiarato dal Cliente dandone comunque comunicazione al medesimo.

Per il Cliente Domestico in caso di assenza di tale indicazione, l'abitazione del Cliente sarà considerata come "non di residenza" e in quanto tale, sottoposta al regime di maggior imposizione fiscale.

Il cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il fornitore potrà riaddebitare al cliente i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato.

Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura che risultano al distributore sono difformi da quelli indicati dal Cliente in occasione della conclusione del Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al distributore.

Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed il relativo onere a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente si assume la responsabilità nei confronti dell'erario per un uso dell'energia elettrica diverso da quello dichiarato.

3.6 Nel caso in cui le Autorità competenti prevedano ulteriori oneri e/o corrispettivi o maggiorazioni degli oneri e/o corrispettivi vigenti al momento della stipula del Contratto, che non siano espressamente posti a carico del Fornitore dalla normativa; Visitel provvederà all'automatico aggiornamento del canone mensile dandone evidenza in fattura, senza necessità di ulteriore comunicazione al Cliente.

ART. 4 - MANDATO ALLA CONNESSIONE (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica)

Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei Siti alla rete elettrica di cui alla delibera 333/07 dell'AEEGSI e s.m.i., in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima, dovranno essere inoltrate al distributore competente

tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato per lo svolgimento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo e alla gestione della connessione degli stessi, per il quale fermo restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c. ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dall'Allegato B della delibera 348/07 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite il Fornitore, un corrispettivo di gestione amministrativa reperibile sul sito internet www.visitel.it. Rientrano tra le prestazioni di cui sopra, ad esempio, la voltura, il subentro, la disattivazione della fornitura a seguito di richiesta del Cliente, etc). Il Fornitore cesserà di dare corso alle richieste del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del Contratto.

ART. 5 - LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA DEL GAS (articolo specifico per la sola fornitura di gas)

5.1 All'atto dell'attivazione della fornitura, gli operatori incaricati dal Fornitore redigono un apposito verbale, sottoscritto dal Cliente, nel quale sono riportati: la tipologia del gruppo di misura ("Contatore"), il numero di matricola e la lettura rilevata al momento dell'attivazione.

5.2 Salvo quanto previsto all'Art. 5.1 e ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, il Cliente provvederà all'autolettura del Contatore, a mezzo del servizio indicato in fattura e secondo le modalità ed i tempi ivi specificati e con la medesima periodicità della fatturazione riportata all'Art. 9.

5.3 Il Fornitore valuterà l'eventuale non attendibilità dell'autolettura comunicata dal Cliente.

5.4 L'autolettura è considerata come lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nel caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso, nel caso in cui abbia luogo al di fuori del termine indicato in fattura e ove non venga validata dall'impresa di distribuzione.

ART. 6 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

6.1 I volumi di gas naturale considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", ai sensi della Delibera ARG/gas 159/08 ("Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012"). In deroga a quanto previsto dall'art. 6.5 dell'Allegato A "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale" ("TIF") alla Delibera AEEGSI n. 463/2016/R/COM del 4 agosto 2016 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it, la fatturazione dei corrispettivi per il gas fornito avviene sulla base dei consumi attribuiti su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo, rilevato a cura del Distributore ovvero come da comunicazione del Cliente a seguito di autolettura e il Fornitore fatturerà in acconto il mese di fatturazione stesso; la prima fatturazione sarà quindi emessa il mese successivo la partenza del servizio e conterrà due periodi di consumo. In assenza della lettura effettiva intesa anche ai sensi dell'art. 5.4, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base all'uso del gas, ai consumi storici del Cliente e aggiornati in relazione all'andamento climatico dell'anno in corso.

6.2 In deroga a quanto previsto dall'art. 6.5 dell'Allegato A "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale" ("TIF") alla Delibera AEEGSI n. 463/2016/R/COM del 4 agosto 2016 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it, la fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti resi disponibili dal distributore/dispacciatore competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore competente in tempo utile, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del Cliente ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d'uso dell'energia. Il fornitore fatturerà in acconto il mese di fatturazione stesso; la prima fatturazione sarà quindi emessa il mese successivo la partenza del servizio e conterrà due periodi di consumo.

6.3 Qualora non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle relative fatture i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi ai sensi del precedente art. 3.3, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare utilizzando i valori relativi al secondo mese precedente quello di competenza dei consumi. Nel caso di forniture a siti alimentati in Media Tensione o per uso di Illuminazione Pubblica, il fornitore si riserva la facoltà di fatturare in acconto detti valori relativi al secondo mese precedente quello di competenza dei consumi effettuando il relativo conguaglio con la prima fattura utile successiva. In presenza di errori di calcolo nella fatturazione l'accredito o l'addebito della somma viene effettuato nella prima fattura utile successiva.

6.4 Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi relativi all'energia elettrica, qualora gli stessi nella proposta siano articolati per fasce orarie definite dal Fornitore (Fasce Contratto) e i consumi dei Clienti siano disponibili per fasce orarie diversamente definite dall'AEEGSI ai fini della disciplina del dispacciamento (Fasce AEEGSI), il consumo dei Clienti nelle Fasce Contratto verrà calcolato come nel seguito descritto. Il consumo in ciascuna Fascia Contratto è calcolato come media pesata dei consumi nelle Fasce AEEGSI, utilizzando come pesi i rapporti tra le ore di ciascuna Fascia AEEGSI contenute all'interno della Fascia Contratto e le ore complessive della stessa Fascia AEEGSI. Le ore delle Fasce Contratto e le ore delle Fasce AEEGSI sono convenzionalmente poste pari a quelle contenute all'interno dell'anno del calendario 2008. Per Fasce Contratto si intendono: le ore di picco (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20), e le ore di fuori picco (dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle ore 8 e week end), mentre per Fasce AEEGSI si intendono le fasce F1, F2, F3 come definite nella delibera 181/06 dell'AEEGSI. I pesi da applicare alle fasce F1, F2 e F3 (Fasce AEEGSI) per il calcolo del consumo da attribuire alle Fasce Contratto sono rispettivamente 1,000, 0,122 e 0,028 per le ore di picco e 0,000, 0,878 e 0,972 per le ore di fuori picco.

6.5 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale da parte del distributore competente.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS (articolo specifico per la sola fornitura di gas)

7.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenzialità e della pressione al nuovo

Condizioni Generali di Fornitura

fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della capacità di portata degli impianti del gestore della rete.

7.2 Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al comma che precede, effettui un prelievo in eccedenza, il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto.

7.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore medesimo o ai terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza, ivi compresi i danni relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o a terzi. **7.4** Il gas non può essere utilizzato dal Cliente in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.

7.5 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nel MDA ed in particolare nell'uso del gas.

7.6 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti, e segnatamente per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuti alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso.

ART. 8 - APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI (articolo specifico per la sola fornitura di gas)

8.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del contatore stesso. Sono invece del distributore competente gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente e finalizzati alla fornitura del gas.

8.2 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il Fornitore può far effettuare verifiche, anche su indicazione del distributore competente, e, se risultano irregolarità, può richiedere di sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per l'adeguamento degli impianti. Nessun abbuono al consumo di gas è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi a valle del contatore da qualunque causa prodotta, né il Fornitore potrà essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti interni, salvo che le predette disfunzioni siano dovute a cause imputabili al Fornitore stesso. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione o all'impianto interno. In tal caso, il Fornitore comunicherà al Cliente se la suddetta variazione tecnica comporti una modifica delle condizioni contrattuali di fornitura del gas. In questo secondo caso, ove necessario, le parti stipuleranno un nuovo contratto o modificheranno il presente.

8.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, tranne il caso che altri li danneggino.

8.4 Il contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Fornitore o del Distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza ovvero quando, per modifiche ambientali o strutturali, venga a trovarsi in luoghi che siano ritenuti o possano ritenersi pericolosi o inadatti) ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Nel caso di rimozione o sostituzione del contatore sarà redatto un verbale in cui verrà motivata la causa che ha determinato la sostituzione o la rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate, secondo i termini dell'art. 5.

8.5 Tenuto conto che il Distributore ha il diritto di effettuare verifiche agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione (accedendo agli stessi ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti), il Fornitore, in base a quanto indicato dal Distributore, potrà procedere alla conseguente ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio.

8.6 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore un importo pari al costo addebitato dal distributore competente per l'intervento.

8.7 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del Contatore in contraddittorio, effettuando richiesta scritta.

8.8 Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato per iscritto dal Fornitore al Cliente.

8.9 Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessarie sono a carico del Fornitore che dispone il rimborso dell'eventuale importo erroneamente fatturato. Se la verifica riscontra l'esattezza della misura il Fornitore addebiterà al Cliente le spese per la verifica, come disposto dalla normativa vigente.

ART. 9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

9.1 La fatturazione dei corrispettivi avverrà con periodicità mensile. È fatta salva la facoltà del Fornitore di modificare tale periodicità, dandone specifica comunicazione al Cliente con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza della variazione, detto termine decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della stessa da parte del Cliente che potrà recedere con le modalità previste al precedente art. 2.8. Nelle more restano applicabili le modalità e i termini di fatturazione previsti contrattualmente.

9.2 La fattura viene inviata in formato cartaceo. Il Fornitore si riserva di rendere disponibile gratuitamente nel corso della fornitura un servizio di fattura on line o di invio a mezzo mail del documento stesso ovvero dell'invio a mezzo mail di un link a cui accedere per poter stampare la fattura. Al momento della disponibilità del servizio, previa comunicazione anche con nota in fattura, il Fornitore:

- ne farà applicazione al Cliente che abbia già manifestato interesse per lo stesso e che abbia i necessari presupposti tecnici; in tal caso il Cliente avrà l'onere di stampare la fattura trasmessa;

- continuerà l'invio delle fatture in formato cartaceo al Cliente che non abbia manifestato interesse per il servizio di fattura on line ovvero per gli altri servizi sopra specificati, o che non abbia i necessari presupposti tecnici per l'applicazione del servizio.

9.3 Il Cliente s'impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro i termini previsti e nel rispetto delle modalità riportate nel Contratto; in ogni caso il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dall'emissione del documento fiscale e verrà di norma effettuato mediante rimessa interbancaria diretta (di seguito "RID") o tramite sistema Sepa, salvo quanto di volta in specificato nelle condizioni economiche. La mancata attivazione o l'eventuale disattivazione della Rid/Sepa darà titolo a Visitel di praticare maggiorazioni e/o richiedere il versamento di un deposito cauzionale. Il debitore rinuncia ai diritti di revocare il singolo addebito diretto RID o Sepa e di chiedere il rimborso degli addebiti RID/Sepa autorizzati.

9.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente

può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture il versamento delle spese postali e telefoniche relative al sollecito di pagamento della bolletta, quantificate in euro 8,87 per spese postali ed euro 3,70 per spese telefoniche e di gestione, un costo di gestione insoluto denominato "fascicolo insoluto" pari a 30,00 € iva esclusa che potranno essere applicati anche in un'unica soluzione alla fine del contratto.

9.5 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore.

9.6 Ai Clienti non qualificabili come consumatori ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005 e fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di esazione sostenute dal Fornitore, in caso di ritardato pagamento delle fatture è facoltà del Fornitore di applicare al Cliente, sugli importi fatturati, interessi moratori pari a quanto previsto ai sensi dal D. Lgs. n. 231/2002, per ogni giorno di ritardo e senza necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore.

Ai Clienti qualificabili come consumatori ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005 e fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di esazione sostenute dal Fornitore, in caso di ritardato pagamento verrà applicato un tasso di interesse moratorio pari al tasso BCE aumentato di 3 punti percentuali.

In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 Codice Civile, di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell'ordine 1) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso 2) alle maggiori spese di esazione e 3) al capitale, indipendentemente all'imputazione difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento.

9.7 In caso di mancato pagamento di una fattura entro i termini di cui al punto 9.3, il Fornitore si riserva in diritto - fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 relativamente al diritto di risolvere il/i contratto/i - di attivare le procedure previste in caso di morosità nei termini ed alle condizioni di cui all'Allegato A, delibera AEEGSI ARG/elt 4/08 e s.m.i., Qualora il cliente possieda le caratteristiche di "Cliente disalimentabile" il Fornitore dovrà costituire in mora il Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC), nella quale sarà indicato, tra l'altro, il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a 15 giorni solari dall'invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. Come previsto dall'art. 16 dell'Allegato A "Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale" alla delibera AEEGSI 258/2015/R/com pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29/05/2015 i suddetti termini potranno essere ridotti alla metà nel caso in cui nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, Visitel proceda con una nuova comunicazione di costituzione di mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura.

L'avvenuto pagamento del debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di idonea documentazione, mediante fax ai seguenti recapiti 0375/615126 - 0375/82311 oppure a mezzo e-mail recupero crediti@visitel.it.

Il Fornitore, decorsi almeno 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, in caso di persistenza dello stato di morosità del Cliente, avrà diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura secondo le modalità previste dalle delibere vigenti.

Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, così come previsto dalla delibera AEEGSI ARG/elt 4/08 e s.m.i., qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, in caso di morosità del cliente, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata dal Distributore competente una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l'inadempimento da parte del cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà all'esecuzione dell'intervento di sospensione della fornitura. Nel caso si morosità del Cliente titolare di un punto di riconsegna disalimentabile, qualora non sia possibile eseguire la chiusura del punto di riconsegna, Visitel ha diritto di ricorrere all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità come previsto dall'Allegato A "Testo integrato morosità gas" alla delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i., pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2011.

Il Cliente riconoscerà al Fornitore, ai fini della gestione della pratica, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati e ai relativi interessi, anche tutti gli oneri relativi alla procedura di richiesta di sospensione e di eventuale richiesta di riattivazione della fornitura di energia elettrica nel limite dell'ammontare di volta in volta quantificato dall'Autorità dell'Energia Elettrica il gas e il sistema idrico anche nel caso di sola riduzione e ripristino della potenza per morosità, a cui saranno aggiunte le spese di gestione amministrativa reperibili sul sito internet www.visitel.it. La sospensione del Servizio nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più contratti, si applica a tutti i Servizi fatturati da Visitel.

Il Cliente, secondo quanto previsto stabilito dalla delibera AEEGSI ARG/elt 4/08 e s.m.i., avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:

euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;

euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: a) termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; b) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; c) il termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura.

Il Distributore potrà procedere, anche su segnalazione del Fornitore, all'immediata sospensione della/e fornitura/e in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l'ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per mora), per cause di pericolo oggettivo, ovvero in caso di rottura dei sigilli del contatore o di manomissione dello stesso, ovvero in caso di accertata non conformità dell'impianto interno del Cliente alla norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti. In tali caso non sarà dovuto al cliente alcun preavviso da parte del Fornitore.

Il Cliente è tenuto:

-a pagare il corrispettivo di richiesta sospensione ed eventuale richiesta riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare eventualmente previsto dall'AEEGSI a cui

Condizioni Generali di Fornitura

saranno aggiunte le spese di gestione amministrativa reperibili sul sito internet www.visitel.it

-a pagare le spese di mora e le eventuali spese legali sostenute dal Fornitore;

-a saldare integralmente fattura/e non pagate o pagate parzialmente;

-a ripristinare, ove richiesto, il deposito cauzionale e/ o la garanzia di cui al successivo art. In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento dell'eventuale danno subito dal Fornitore. Sarà infatti posto a carico del Cliente ogni eventuale corrispettivo che il Distributore e/o ogni altro organismo competente dovesse esigere dal Fornitore a causa della sospensione e/o risoluzione del contratto di fornitura. Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "Clienti non disalimentabili", il Fornitore potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai punti di prelievo di energia ovvero di gas del cliente finale interessati dall'inadempimento.

Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente la componente "Cmor", derivante da un'eventuale morosità del cliente, relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi da Visitel s.r.l., addebitata dal distributore al fornitore, così come previsto dalle delibere AEEGSI vigenti.

ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE DI PAGAMENTO

10.1 Il Cliente è tenuto, salvo diversa indicazione contenuta nelle condizioni economiche, a rilasciare prima dell'inizio della somministrazione una fidejussione bancaria di importo previsto pari a minimo 3 massimo 6 mensilità medie, quale garanzia dell'esatto, puntuale ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto; dovrà avere validità per un periodo non inferiore alla scadenza naturale del contratto aumentata di 90 giorni e dovrà prevedere il pagamento a prima richiesta scritta, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta tramite raccomandata a/r o pec, senza l'osservanza di Particolari formalità né previa costituzione in mora o escussione del Cliente con rinuncia a qualsiasi sollevabile rivalsa dal Cliente circa il rapporto principale garantito. In alternativa il Cliente dovrà versare un deposito cauzionale, (infruttifero) pari all'importo di minimo tre (3) massimo sei (6) mensilità medie. Il deposito verrà restituito al termine delle obbligazioni contrattuali. Il Cliente è tenuto a versare il deposito cauzionale sopra specificato, con addebito sulla prima fattura emessa ovvero secondo la discrezionalità del fornitore sulle fatture successive, relativamente a ciascuna fornitura. Il fornitore si riserva di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura RID/Sepa non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura RID.

10.3 Il Fornitore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e sulla base dell'esito del credit check, potrà richiedere al Cliente, anche successivamente all'attivazione, ulteriori garanzie quali fidejussioni bancarie e/o integrazioni del deposito cauzionale, per un importo comunque complessivamente pari al massimo a 6 mesi di fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà far pervenire le garanzie richieste all'indirizzo indicato dal Fornitore entro e non oltre i 45 giorni successivi alla ricezione della suddetta richiesta.

10.4 Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito sia inadeguato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Ugualmente, qualora nel corso della fornitura l'importo della garanzia rilasciata in favore del Fornitore sia escusso in tutto od in parte, il Cliente sarà tenuto a provvedere alla ricostituzione di una garanzia di caratteristiche e importo uguali a quella originaria entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

10.5 Il deposito cauzionale è dovuto anche nei casi in cui, per motivi non imputabili alla Visitel, il pagamento di anche una sola fattura non vada a buon fine alla scadenza naturale del RID/Sepa stesso; Il deposito cauzionale sarà sempre dovuto nei casi in cui ci pervenga comunicazione di recesso e sarà restituito al termine delle obbligazioni contrattuali.

10.6 Al fine di garantire il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti del Fornitore, il Cliente intestatario di più contratti, autorizza Visitel a rivalersi delle somme per cui sia risultato moroso sulle quote versate a titolo di deposito cauzionale relativamente ad altri contratti sottoscritti con Visitel.

ART. 11 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE. RESPONSABILITA' E MANLEVA DEL CLIENTE

11.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema.

11.2 Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

11.3 In particolare, il Fornitore non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica o del gas quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, riduzioni della fornitura di gas o gas non conforme alle specifiche di qualità e di pressione, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.

11.4 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 Il Fornitore può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a dieci giorni, risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1454 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno nei casi di seguito indicati:

- in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 9;

- per violazione dell'art. 14 da parte del Cliente che sia acquirente, affittuario od usufruttuario dell'azienda;

- per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di energia elettrica o gas, anche risolto, intestato al medesimo Cliente.

12.2 Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, nei seguenti casi:

- reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 9;

- anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più Siti non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nella proposta;

- qualora venga revocata la procedura RID/Sepa, ove le proposte prevedano il relativo obbligo, salvo il caso in cui il Fornitore si sia avvalso della facoltà di fatturare l'importo a titolo di deposito cauzionale;

- per la mancata o invalida costituzione o ricostituzione dell'eventuale deposito cauzionale da parte del Cliente se richiesto o per il mancato o invalido rilascio costituzione o ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzie di cui ai precedenti artt 3.2, 10.3 e 10.4.

- inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente;

- interruzione o sospensione dell'attività produttiva;

- insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive

- in caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti agli articoli 7 e 8.

- mancato pagamento di fatture relative a contratti, anche cessati, tra il Cliente e soggetti terzi

12.3 In tutti casi di morosità del Cliente previsti ai punti precedenti, è in facoltà del Fornitore procedere in via preventiva alla sospensione, anche limitatamente, in caso di pluralità di Siti, a uno solo o a una parte degli stessi, come pure alla sospensione di entrambe le forniture di energia elettrica e di gas.

12.4 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del Fornitore sospendere l'esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

12.5 La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.

12.6 In tutti i casi di sospensione e di risoluzione, anche se relativi solo ad uno o più Siti, è fatto salvo il diritto del Fornitore di ricevere il rimborso delle spese così come definito dall'art. 12, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

12.7 Resta inteso altresì che il Contratto è risolto anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate, qualora venga meno il servizio di distribuzione.

ART. 13 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste in Contratto.

13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a sessanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere, da esercitarsi nel medesimo termine decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.

13.3 In applicazione dell'art.13 dell'Allegato A della delibera ARG/com 104/10 dell'AEEGSI "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali", il Fornitore si riserva di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nelle proposte qualora tale modifica si renda necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo. Nel caso in cui il Fornitore eserciti tale facoltà provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

13.4 Il Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al Cliente, di cedere/trasferire il rapporto di fornitura ad altra impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di energia elettrica, garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal presente contratto.

ART. 14 - CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA

In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore; al Cliente è fatto divieto assoluto di sub-fornitura di energia elettrica ovvero di gas.

ART. 15 - COMUNICAZIONI

Il Cliente è tenuto a comunicare al Fornitore, entro 15 giorni dal suo verificarsi, tramite raccomandata A/R, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che intervengano successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto e tali da modificare i dati identificativi del soggetto.

In caso di variazione della ragione sociale (anche qualora dovuta, a mero titolo esemplificativo, ad eventi quale fusione tra società, cessione di ramo d'azienda, ecc.), il Cliente è tenuto a darne comunicazione al Fornitore entro 5 giorni. In caso di mancata tempestiva comunicazione, il Fornitore avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni connessi alla mancata suddetta comunicazione.

Per informazioni il Cliente ha a disposizione il Servizio Clienti e il sito internet, i cui riferimenti sono rinvenibili nel Contratto. Ai fini contrattuali, fatte salve le specifiche previsioni di cui ai singoli articoli del Contratto, ogni comunicazione dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inviata via posta o fax ai riferimenti indicati nel Contratto.

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica, s'intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa anche a mezzo fax e/o e-mail presso gli indirizzi di seguito indicati e in tal caso farà fede di avvenuta ricezione il relativo rapporto di trasmissione.

Le parti, per tutto quanto concerne l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi

Fornitore: Visitel s.r.l. - Piazza Veronesi, 7 46019 Viadana (Mn) fax 0375 82311 / Email per settore energia: - recesslee@pec.visitel.it

Email per settore gas: - recessigas@pec.visitel.it

Cliente: Vedi Scheda Proposta Fornitura

Il Cliente potrà inoltrare reclami e ottenere le informazioni necessarie utilizzando eventualmente il modulo predisposto dal Fornitore stesso pubblicato sul sito internet www.visitel.it. Il Fornitore si riserva di indicare in fattura eventuali ulteriori canali attraverso cui richiedere informazioni e/o presentare reclamo. Nel caso in cui non venga utilizzato il modulo messo a disposizione da Visitel s.r.l., il reclamo scritto deve contenere: a) il nome e cognome e la denominazione del Cliente; b) l'indirizzo della fornitura; c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto.

Visitel fornisce risposta motivata al Cliente entro 40 giorni solari dalla data di ricevimento del reclamo, in conformità a quanto previsto dall'allegato A "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale" alla Delibera AEEGSI n.164/08 del 20 novembre 2008 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 21 novembre 2008 e s.m.i.

Eventuali reclami e/o contestazioni avanzati o da avanzare non danno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento integrale degli importi indicati nelle fatture.

In applicazione delle vigenti previsioni legislative e regolamentari in materia di qualità dei servizi di vendita, il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli specifici e generali di

Condizioni Generali di Fornitura

qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente la vendita di cui all'allegato A della Delibera 164/2008 sopra richiamata e di seguito specificati:

Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

Indicatore	Standard specifico
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	40 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	90 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni

Tabella 2 – Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale

Indicatore	Standard generale
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione di cui all'art. 8 inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari	95%

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità di cui alla tabella 1, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente, in occasione della prima fatturazione utile, a titolo di indennizzo automatico, un importo base ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della citata delibera AEEGSI N. 164/08 e s.m.i. Tale importo è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, secondo i criteri previsti dal successivo comma 2 dell'art. 18 della citata delibera AEEGSI n. 164/08 e s.m.i.

Nel caso di emissione della fattura di periodo oltre i termini si cui al comma 4.2 del TIF, Visitel riconosce un indennizzo automatico al cliente finale, pari a: a) euro 6 (sei) nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine di cui al comma 4.2 del TIF; b) l'importo di cui alla lettera a) maggiorato di euro 2 ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, raggiunto per i ritardi fino a 45 giorni solari dal termine di cui al comma 4.2 del TIF. L'indennizzo massimo di cui alla precedente lettera b) è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore: ovvero a) è pari a euro 40 se l'emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 e 90 giorni solari da termine di cui al comma 4.2 del TIF; b) è pari ad euro 60 se l'emissione della fattura avviene in un tempo superiore a 90 giorni solari dal termine di cui al comma 4.2 del TIF.

Nel caso di emissione della fattura di chiusura oltre i termini di cui al comma 11.1 e 11.4 del TIF, Visitel riconosce, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico al cliente finale pari a: a) 4 (quattro) euro nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura; b) 2 (due) euro per ogni 10 giorni solari

ulteriori di ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel TIF, Visitel garantisce il rispetto degli standard generali di qualità delle stime e dei consumi fatturati di energia elettrica e gas naturale di cui all'art. 10 della suddetta normativa.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

16.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana; per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova, ovvero in caso di cliente consumatore, il luogo di residenza, o di domicilio elettivo del cliente medesimo.

16.2 Per qualsiasi controversia inerente al presente Contratto, la proposizione di un'azione giudiziaria è condizionata, a pena di improponibilità/improcedibilità, al preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla delibera AEEGSI n. 209/2016/E/COM "Adozione del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo integrato Conciliazione" del 5 maggio 2016 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 6 maggio 2016 e s.m.i.

Art. 17 - COPERTURA ASSICURATIVA GAS

17.1 In applicazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 223/2016/R/gas "Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020" del 12 maggio pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 maggio 2016 e s.m.i., chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della suddetta Delibera. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti dei terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriore dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o on le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it

Informativa in materia di protezione dei dati personali D. Lgs n. 196/2003

Visitel S.r.l., con sede in Piazza Veronesi 7 46019 Viadana Mantova, in qualità di titolare, tratterà i dati relativi al Cliente ("i dati") in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del n. D. Lgs n. 196/2003. I dati potranno essere utilizzati da Visitel, direttamente o tramite terzi prestatori di servizi di sua fiducia (Banche, Istituti di Credito, Compagnie di assicurazione, società addette all'imbustamento e mailing, società di gestione di servizi amministrativi e/o informatici, società di recupero crediti) in qualità di titolari di trattamenti correlati o di responsabili del trattamento, esclusivamente per: a) adempiere ad obblighi normativi, ivi inclusi quelli contabili e fiscali, nonché agli obblighi contrattuali assunti, b) limitatamente al nome e recapiti e salva opposizione del Cliente, finalità pubblicitarie e/o promozionali e/o commerciali per nostre offerte assimilabili a quelle oggetto delle presenti Condizioni e/o di rilevazione del grado di soddisfazione della Clientela, e verranno conservati esclusivamente per tali finalità e non oltre il tempo richiesto dalle norme di legge. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, in mancanza dandosi luogo, tuttavia, all'impossibilità di dar corso ai nostri servizi. Il Cliente potrà tuttavia in qualsiasi momento opporsi all'utilizzo dei dati ai fini di cui alla lettera b) dandone apposita comunicazione all'indirizzo sopra riportato o all'e-mail info@pec.visitel.it, senza che ciò influisca sulla prosecuzione dei servizi. Potranno venire a conoscenza dei dati del Cliente i dipendenti di Visitel incaricati della fatturazione e del controllo di gestione o della qualità, il personale di supporto e dei servizi amministrativi ed i dipendenti dei titolari di trattamenti correlati e/o responsabili del trattamento incaricati della erogazione dei servizi a Visitel. I medesimi dati potranno essere comunicati per le stesse finalità sopramenzionate a società appartenenti o collegate al Gruppo Visitel. Inoltre i dati, nel caso di persona giuridica, potranno essere comunicati a potenziali Clienti al fine di fornire referenze e diffusi con l'elenco Clienti e le credenziali di Visitel in brochure ovvero in nostre offerte ovvero in occasione della partecipazione a gare d'appalto. In considerazione dell'esistenza di collegamenti telematici informatici o di corrispondenza con i soggetti su indicati, i dati potranno essere trasferiti all'estero. Ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 è diritto del Cliente, fra l'altro, conoscere i Suoi dati personali trattati nonché richiederne l'integrazione, rettifica o cancellazione, contattando Visitel all'indirizzo sopra riportato o all'e-mail info@pec.visitel.it, tramite il quale è in grado di reperire anche una lista dei soggetti titolari summenzionati.